

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno 29 maggio 2018, alle ore 13,00, nella sede di INFRATARAS S.p.A. alla Via delle Fornaci n. 4 in Taranto, il sottoscritto Amministratore Unico, ha adottato la determinazione di seguito riportata.

1) Aggiudicazione gara lavori di manutenzione "Torre Orologio" - Città Vecchia di Taranto. CIG Z8F2062DCE

Premesso che in data 29.05.2018 questa stazione appaltante ha ricevuto da parte del R.U.P. il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara in oggetto qui di seguito integralmente trascritto:

"VISTA la Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, "Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATI gli atti di gara della procedura negoziata -da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare su prezzo totale posto a base di gara- relativa ai lavori di manutenzione della "Torre Orologio" - Città Vecchia di Taranto. CIG Z8F2062DCE,

RICHIAMATI i verbali della Commissione giudicatrice del 14.11.2017 - 07.12.2017 - 18.01.2018 - 10.04.2018;

*RICHIAMATA in particolare la graduatoria finale di cui al **verbale del 18.01.2018**, che vede utilmente collocate quattro imprese: **1^)** "Essedi Costruzioni s.r.l." - **2^)** "Bardia Walter s.r.l." - **3^)** "La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l." - **4^)** "Moscariello Costruzioni s.r.l.";*

*CONSIDERATO che il R.U.P., con **nota prot. 210/2018 del 28.02.2018**, ha invitato la Commissione giudicatrice a procedere alla riformulazione della graduatoria finale di cui al verbale del 18.01.2018, in quanto, da una verifica dei requisiti delle offerte provenienti dai soggetti utilmente collocati nella graduatoria medesima, è risultato che le prime tre classificate ("Essedi Costruzioni s.r.l." - "Bardia Walter s.r.l." - "La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l.") hanno omesso di indicare il "costo della manodopera" nell'ambito delle proprie offerte economiche;*

CONSIDERATO che trattasi di requisito espressamente richiesto dalla legge - art. 95 comma 10° del D.Lgs. 50/2016). E che, tra le imprese utilmente collocate in graduatoria, l'impresa "Moscariello Costruzioni s.r.l." (quarta classificata) risulta essere l'unica partecipante ad aver indicato il costo della manodopera nell'ambito della propria offerta economica;

PRESO ATTO di quanto espresso dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 10.04.2018, ossia della proposta della Commissione medesima di annullare il procedimento in parola al fine di favorire la massima

partecipazione alla procedura, "ritenuto che la pluralità dei partecipanti si stata indotta in errore" dalla "modulistica allegata alla lettera di invito (Offerta Economica)";

RITENUTA non condivisibile la suddetta proposta della Commissione, in quanto l'annullamento e l'eventuale riedizione della procedura negoziata comporterebbero la sussistenza di un notevole aggravio procedimentale, con indiscutibile pregiudizio per l'efficacia e l'efficienza della amministrazione pubblica. Ed anche perché, sulla base del principio di etero-integrazione, **un'impresa va esclusa se non adempie ad un obbligo previsto da una norma imperativa, anche quando il bando non richiama tale obbligo e né il bando né la norma imperativa violata prevedono espressamente la conseguenza dell'esclusione**. Peraltro, l'esclusione dei partecipanti che non hanno indicato il costo della manodopera è l'unica opzione idonea ad evitare la violazione del principio della par condicio concorrenziale, impedendo ai concorrenti (cui è riferita l'omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica;

CONSIDERATO che la carenza del requisito relativo all'indicazione del "costo della manodopera" mina fortemente la valutabilità da parte della stazione appaltante delle offerte prive di tale voce di costo;

RIBADITO che l'art. 95 comma 10° del D.Lgs. n. 50/2016 sancisce che nell'ambito della propria offerta economica l'operatore deve espressamente indicare i costi della manodopera;

CONSIDERATO inoltre che l'omessa indicazione dei costi della manodopera non può essere integrata con ricorso al soccorso istruttorio. L'art. 83 comma 9° del D.Lgs. n. 50/2016 ammette l'esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti solo relativamente alle "carenze di qualsiasi elemento formale della domanda" e comunque al fine di emendare la mancanza, l'incompletezza e "ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica". L'art. 83 comma 9° ammette quindi l'esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti solo relativamente alle "carenze di qualsiasi elemento formale della domanda". Ma nel caso delle prime tre classificate **risulta esservi carenza di un elemento "sostanziale"**, perché attinente al contenuto dell'offerta economica;

PRESO ATTO dell'orientamento della **giurisprudenza amministrativa** in relazione all'obbligo di indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera: "**La prevalente giurisprudenza**, a cui ha aderito anche l'adito Tribunale, ritiene che il suddetto obbligo sussista "anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio - diversamente dal sistema previgente - trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell'offerta" (T.A.R. Perugia Umbria, sez. I, 22/01/2018, n. 56; cfr. anche T.A.R. Catanzaro Calabria, sez. I, 07/02/2018, n. 337; Tar Lazio Latina; sez. I, 23/02/2018, n. 86; T.A.R. Campania Napoli, III, 03/05/2017, n. 2358);

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere nel senso suindicato, non potendosi, come detto, condividere la proposta della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 10.04.2018, ossia annullare il procedimento in parola al fine di favorire la massima partecipazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati,

DETERMINA

che è disposta l'esclusione delle società "Essedi Costruzioni s.r.l." – "Bardia Walter s.r.l." – "La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l." dalle successive fasi gara, in quanto, sulla base degli approfondimenti istruttori eseguiti, sulle offerte dalle stesse presentate, risulta che dette imprese non hanno indicato il costo della manodopera nell'ambito della propria offerta economica; conseguentemente propone l'aggiudicazione alla ditta Moscariello Costruzioni S.r.l. unica partecipante che ha indicato il costo della manodopera nell'ambito della propria offerta economica.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini (30 giorni dalla notifica della presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza) stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.."

Tutto ciò premesso il sottoscritto in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della stazione appaltante Infrataras S.p.a., preso atto della determina del R.U.P. qui riportata integralmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016

DETERMINA

l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori di manutenzione "Torre Orologio" - Città Vecchia di Taranto (CIG Z8F2062DCE) alla ditta Moscariello Costruzioni S.r.l..

Letto, approvato e sottoscritto.

L'amministratore Unico – Prof. Umberto Salinas

